

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01288 del 24/05/2022

Proposta n. 1344 del 20/05/2022

**Oggetto:**

Annullamento, nell'esercizio del potere di autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990, del decreto dirigenziale n. A00822 del 30/03/2022 rubricato "Rigetto della richiesta di contributo e contestuale revoca dell'anticipazione erogata, ex ord. 94, con determinazione n. A02537 del 14/12/2021 a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari per gli interventi di edilizia privata, relativamente all'istanza presentata dal tecnico incaricato Ing. Focaroli Federico per conto del Sig. Spaccasassi Primo in qualità di legale rappresentante di consorzio, avente ad oggetto il fabbricato ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI), distinto in catasto al fg. 75 particella 45 - ID 7982".

**Proponente:**

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA  
REGIONE LAZIO**

**Oggetto: Annullamento, nell'esercizio del potere di autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990, del decreto dirigenziale n. A00822 del 30/03/2022 rubricato "Rigetto della richiesta di contributo e contestuale revoca dell'anticipazione erogata, ex ord. 94, con determinazione n. A02537 del 14/12/2021 a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari per gli interventi di edilizia privata, relativamente all'istanza concernente la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss. mm. e ii., presentata dal tecnico incaricato Ing. Focaroli Federico per conto del Sig. Spaccasassi Primo in qualità di legale rappresentante di consorzio, avente ad oggetto il fabbricato ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI), distinto in catasto al fg. 75 particella 45 - ID 7982".**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione *post sisma 2016*

della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *post sisma* 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'*Addendum* alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione *post sisma* 2016, n. V00009 dell'11 luglio 2018 concernente "*Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo*", quale soggetto delegato al rilascio delle autorizzazioni e dei contributi ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del Decreto-legge n. 189/2016, come convertito;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 26 febbraio 2019, n. V00003 "*Proroga incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 28 giugno 2019, n. V00007 "*Proroga incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione *post sisma* 2016, n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nulla-osta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione *post sisma* 2016 della Regione Lazio *ad interim* all'Ing. Wanda D'Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del Decreto-legge n. 189/2016, come convertito;

VISTO l'articolo 57, comma 2, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 del termine della gestione straordinaria stabilito all'art. 1, comma 4, del decreto - legge n. 189/2016, come convertito;

VISTO l'articolo 12 del decreto - legge n. 189/2016, recante: "*Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi*" che dispone: "*La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche*

*parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ...”;*

VISTA la legge n. 234 del 31 dicembre 2021 ed in particolare l'art. 1, comma 449, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 sexies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022”, e l'art. 1, comma 450, che all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2022», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2022;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 2 comma 2 del Decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del citato Decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5 comma 3 del medesimo Decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato Decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone “*Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili*”;
- con l'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'Ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020 che, in attuazione dell'art. 34 comma 7-bis del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n.229 e ss.mm. e ii, disciplina i criteri, le modalità e i tempi dell'anticipazione ai tecnici e ai professionisti, delle spese tecniche per la progettazione e per la relazione geologica, e, alle imprese esecutrici, delle spese delle indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali afferenti agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con

rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, ubicati nei Comuni di cui all'art. 1 del citato Decreto-legge;

- con l'Ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha inteso dare *“Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016”*, stabilendo altresì una procedura semplificata per lo smaltimento dell'arretrato;

**CONSIDERATO CHE:**

- con prot. USR n. **561862 del 28/06/2021** è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici per conto del Sig. Primo Spaccasassi, relativamente all'aggregato sito nel Comune di Accumoli (RI), distinto in Catasto al foglio 75, mappale 45, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- a mezzo nota acquisita al prot. USR n. **662740 del 30/07/2021** il Comune di Accumoli, a seguito dell'analisi dello stato di progetto di ricostruzione, ha evidenziato una carenza documentale ai fini dell'adozione del parere sull'intervento, e, contestualmente, ha fatto richiesta di documentazione integrativa tesa al superamento delle difformità riscontrate, di seguito per esteso riportate, utile al completamento della procedura di verifica della definizione della SCIA edilizia:  
*“...il fabbricato risulta diverso dal preesistente circa la distribuzione e dimensionamento dei vani finestra (adeguamento alle norme igieniche);  
risulta non rispettata la proporzione delle finestre (rapporto altezza/larghezza) e della relazione tra pieni e vuoti (bucature/maschi murari); qualora non fosse possibile si suggerisce di trasformare una finestra in porta-finestra con balaustra in ferro inserita nell'imbotte; non vengono riproposti i portali d'ingresso tradizionali;  
il progetto prevede una nuova distribuzione di n. 3 nuove unità immobiliari e cambio di destinazione d'uso in locali abitativi di alcune cantine al piano seminterrato;  
nelle zone “A” di P.R.G. **“non sono ammissibili modificazioni delle attuali immagini architettoniche e dei relativi elementi di finitura”**, pertanto non sono consentiti: finestre a nastro o comunque nuove bucaure cn forme e proporzioni che non siano tipiche del contesto;  
le sezioni e i prospetti dello stato attuale e dello stato attuale e dello stato futuro non trovano corrispondenza.  
La realizzazione di balconi e/o aggetti su pubblica via è consentita solo a quote pari o superiori a m. 2,50 dal piano del marciapiede rialzato; in assenza di marciapiede, ovvero, nel caso di marciapiede non rialzato l'altezza minima deve essere portata a m. 3,50.  
Le coperture devono essere ricostruite con le caratteristiche originarie, in special modo l'altezza del colmo, l'imposta delle falde, l'inclinata, il materiale di copertura come previsto dal R.E. si riscontra la modifica di pendenza delle coperture...”*
- con Prot. USR nn. **906566 del 08/11/2021 e 1039468 del 15/12/2021**, il professionista incaricato, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario

(MUDE), ha trasmesso integrazioni documentali relativamente alle richieste formulate dal Comune di Accumoli;

- con Prot. USR nn. **738461 del 20/09/2021 e 1009137 del 06/12/2021**, il professionista incaricato, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE), ha fatto richiesta di anticipazione delle spese tecniche ai sensi della O.C. n. 94 del 20/03/2020;
- l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. **A02537 del 14/12/2021**, ha autorizzato ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020 la liquidazione dell'anticipazione in favore dei professionisti per le attività concernenti la progettazione, la redazione della relazione geologica e l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari, autorizzando i pagamenti riportanti nella tabella sottostante sul conto corrente dedicato indicato dai singoli soggetti professionali, a valere sulle risorse in contabilità speciale n. 6043 intestata al Presidente in qualità di Vice Commissario - V.C.PRES .REG.LAZIO. D.L.189-16:

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE			
TABELLA C			
NUMERO PAGAMENTO	ANTICIPAZIONI		
MUDE RICHIESTA	1205700100000169742021		
ID PAGAMENTO	1205700100000169742021		
CUP	NON RICHIESTO		
DATI PER RAGIONERIA USR PER ANTICIPAZIONI			
	DESTINATARIO PAGAMENTI	IBAN	IMPORTO
PROVE 1	GEO L'AQUILA S.R.L.	IT27B0306903603100000013248	€ 4.167,74
PROG	LA F srl	IT93B0832740620000000004619	€ 40.338,31
SICP	LA F srl	IT93B0832740620000000004619	€ 6.555,42
GEOL	Adele Agnelli	IT49Y0306903603100000047973	€ 13.751,68
ALT 1	LA F srl	IT93B0832740620000000004619	€ 3.243,88
		TOTALE	€ 68.057,03

- con Prot. USR n. **182667 del 23/02/2022** il Comune di Accumoli, a seguito dell'esame della documentazione integrativa richiesta con prot. 5651 del 29/07/2021 e caricata dal tecnico progettista su portale MUDE in data 05/11/2021 prot. 12-057001-0000020267-2021, nonchè dal raffronto tra il progetto presentato per gli interventi sul fabbricato in oggetto e gli elaborati rinvenuti, ha considerato *"la progettazione della ricostruzione, come integrata dal professionista, non conforme sia alle Norme Urbanistiche che alle disposizioni del PSR adottato dal Comune stesso"*, trasmettendo relativo *"parere negativo all'intervento"*;
- con Decreto Dirigenziale n. **A00822 del 30/03/2022**, l'USR Lazio ha disposto il rigetto della richiesta di contributo e contestuale revoca dell'anticipazione liquidata, ex Ord. 94/2020, con Determinazione n. A02537 del 14/12/2021 in favore dei soggetti professionali, relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari per gli interventi di edilizia privata, relativamente all'istanza concernente la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi delle ordinanze 19/2017 e 100/2020 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss. mm. e ii., presentata dal tecnico incaricato Ing. Focaroli Federico per conto del Sig. Spaccasassi Primo, in qualità di legale rappresentante di consorzio, avente ad oggetto il fabbricato ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI), distinto in catasto al fg. 75 particella 45 - ID 7982;

- in data **29-04-2022**, giusta nota acquisita al protocollo dell'USR rif. n. **0419174**, il professionista incaricato dalla committenza ha formulato istanza di riesame del provvedimento di rigetto n. **A00822 del 30/03/2022** e successiva revoca e/o annullamento d'ufficio dello stesso;
- a seguito dell'istruttoria condotta sull'istanza di cui al punto che precede, l'USR ha ravvisato gli estremi per l'accoglimento della predetta, limitatamente al profilo formale dell'omissione della fase procedimentale di adozione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.241;
- l'art. 3 comma 4 del decreto-legge 189/2016, stabilisce che: *“gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo”*;
- l'art. 12 comma 2 del d.l. 189/2016 stabilisce che: *“all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio”* spettando, dunque, al Comune la verifica preventiva sulla conformità edilizia ed urbanistica dell'intervento e l'utilizzabilità dell'edificio alla data del sisma ai sensi dell'art 10 del d.l. 189/2016”;
- l'istruttoria afferente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, così come previsto dalla normativa richiamata ai punti che precedono, attiene alla sfera di competenza del Comune su cui insiste il fabbricato oggetto di richiesta di contributo, il quale trasmette all'USR la sola comunicazione attestante l'esito dell'istruttoria stessa;
- non rientra tra le attribuzioni demandate all'USR la valutazione sulla legittimità e/o nel merito dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune territorialmente competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo all'immobile oggetto del beneficio economico, configurando tale condotta, diversamente, un'ingiustificata ingerenza nelle attività istruttorie proprie di un altro Ente della Pubblica Amministrazione;

#### DECRETA

in conseguenza dell'insanabile vizio di legittimità dell'atto, riportato nel punto 9 delle premesse e nell'esercizio del potere di autotutela della P.A. ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990

1. l'annullamento *“ex tunc”* del Decreto Dirigenziale n. A00822 del 30/03/2022, recante: *“Rigetto della richiesta di contributo e contestuale revoca dell'anticipazione erogata, ex ord. 94, con Determinazione n. A02537 del 14/12/2021 a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari per gli interventi di edilizia privata, relativamente all'istanza concernente la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss. mm. e ii., presentata dal tecnico incaricato Ing. Focaroli Federico per conto del Sig. Spaccasassi Primo in qualità di legale rappresentante di consorzio, avente ad oggetto il fabbricato ad uso residenziale sito nel Comune di Accumoli (RI), distinto in catasto al fg. 75 particella 45 - ID 7982”*;

2. la riapertura dell'istruttoria tecnica relativa alla domanda di contributo identificata al punto dispositivo precedente, per quanto strettamente connesso alle competenze proprie dell'USR Lazio.

Il presente provvedimento è comunicato al richiedente ed ai soggetti professionali per il tramite del professionista incaricato, al Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 ed al Comune territorialmente competente.

Il Direttore *ad Interim*  
dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio  
F.to Ing. Wanda D'Ercole

Copia